

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 MARZO 2023, N. 322

Piano quinquennale di controllo dei corvidi (*Corvus corone cornis*, *Pica pica* e *Garrulus glandarius*) - 2023-2027

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ed in particolare l'art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica" della predetta Legge n. 157/1992, il quale, nella nuova formulazione, prevede tra l'altro:

- al comma 2, che le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto. Qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura. Le attività di controllo di cui al presente comma non costituiscono attività venatoria;

- al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", così come modificata a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ed in particolare l'art.16 a norma del quale la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali nei quali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";

- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;

- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la Legge Regionale n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;

- la Legge Regionale n. 4/2021 "Legge Europea per il 2021" che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000;

- la Legge Regionale n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";

- la Legge Regionale n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";

- la Legge Regionale n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/2007 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004";

- n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";

- n. 1419/2013 "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;

- n. 1147/2018 "Modifiche alle Misure Generali di Conservazione, alle Misure specifiche e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla DGR n. 79/2018";

Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emi-

lia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamato il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1763 del 13 novembre 2017, "Approvazione del Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario nella fauna selvatica";

Considerato che le tre specie di corvidi (Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia) rappresentano una fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della coesistenza uomo e fauna, con grave pregiudizio per gli aspetti economici e le conseguenze a carico delle produzioni agricole, senza trascurare gli impatti provocati dalla predazione nei confronti di altre specie di fauna nonché la necessità di dare continuità all'attività di sorveglianza sanitaria, così come previsto dalla richiamata deliberazione n. 1763/2017;

Richiamato il parere favorevole di ISPRA, acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Protocollo n. 0172518.E del 23 febbraio 2023 nel quale si evidenzia che, stante il vigente quadro normativo, lo stato ecologico delle specie Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia e visto il perdurare di diverse problematiche ascrivibili alla presenza delle specie nonostante le azioni attuate negli anni passati, debba ritenersi, in linea di principio, accettabile la prosecuzione di azioni volte al contenimento degli impatti, così come prospettate dal piano pluriennale 2023-2027, secondo i modi e i tempi indicati, che riprendono il piano quinquennale precedentemente approvato, pur proponendo alcuni adeguamenti integralmente recepiti nel Piano stesso;

Richiamato il parere favorevole, acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Protocollo n. 0172788.I del 23 febbraio 2023 nel quale il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane, Area Biodiversità ha comunicato l'esito positivo della valutazione di incidenza, rilevando che gli interventi previsti non incidono in maniera significativa sui Siti della Rete Natura 2000, a condizione che siano rispettate alcune prescrizioni, integralmente recepite nel "Piano" in oggetto;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di approvare il "Piano quinquennale di controllo dei Corvidi (*Corvus corone cornis*, *Pica pica* e *Garrulus glandarius*) 2023-2027" valido per l'intero territorio regionale, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali e le Riserve Statali e Regionali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
3. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO DEI CORVIDI

(Corvus corone cornis, Pica pica e Garrulus glandarius)

Art. 19 della Legge n. 157/1992

art. 16 della L.R. n. 8/1994

Periodo di validità 2023 - 2027



1. PARTE PRIMA: QUADRO CONOSCITIVO

2. 1. SPECIE INTERESSATE: STATUS E DISTRIBUZIONE

Le specie trattate nel presente piano appartengono alla famiglia dei corvidi e sono in particolare la cornacchia grigia *Corvus corone cornix*, la gazza *Pica pica*, e la ghiandaia *Garrulus glandarius*.

CORNACCHIA GRIGIA

<u>CATEGORIA</u> <u>Global IUCN</u> <u>Red List</u>	<u>Trend</u>	<u>Allegato</u> <u>Direttiva</u> <u>Uccelli</u>	<u>SPEC</u>	<u>LISTA ROSSA IUCN DEI</u> <u>VERTEBRATI ITALIANI</u>
LC	Stable	-	-	LC

In Europa è presente con popolazioni abbondanti (16.200.000- 27.500.000-20.800.000, individui min-max-stima migliore, BirdLife International, 2017 e 2021), distribuite su un areale molto vasto. In Italia il *Corvus corone cornix* è presente con una popolazione riproduttiva stimata in 400.000-800.000 coppie, a cui devono essere aggiunti altrettanti individui svernanti (Brichetti e Fracasso, 2011). In Emilia-Romagna, la cornacchia grigia risulta essere pressoché ubiquitaria raggiungendo localmente densità di 5-11 coppie/kmq (Carta regionale delle vocazioni faunistiche). Nel complesso la specie pare godere di uno stato di conservazione favorevole.

GAZZA

<u>CATEGORIA</u> <u>Global IUCN</u> <u>Red List</u>	<u>Trend</u>	<u>Allegato</u> <u>Direttiva</u> <u>Uccelli</u>	<u>SPEC</u>	<u>LISTA ROSSA IUCN DEI</u> <u>VERTEBRATI ITALIANI</u>
LC	Stable	IIB		LC

In Europa *Pica pica* è presente con popolazioni abbondanti (19.300.000-31.300.000-24.100.000 individui min-max-stima migliore), distribuite su un areale molto vasto mentre il trend delle popolazioni europee è complessivamente considerato stabile (BirdLife International, 2017 e 2021). In Italia, è stimata presente con 500.000-1.000.000 di coppie, a cui occorre aggiungere una popolazione svernante altrettanto numerosa e il trend demografico appare positivo, con espansione d'areale solo localmente stabile (Brichetti e Fracasso, 2011). In Emilia-Romagna, l'assenza di particolari minacce è uno dei fattori alla base dell'espansione numerica molto forte che la specie sta vivendo nell'intero territorio regionale, ove è pressoché ubiquitaria (Carta regionale delle vocazioni faunistiche)



GHIANDAIA

<u>CATEGORIA</u> <u>Global IUCN</u> <u>Red List</u>	<u>Trend</u>	<u>Allegato</u> <u>Direttiva</u> <u>Uccelli</u>	<u>SPEC</u>	<u>LISTA ROSSA IUCN DEI</u> <u>VERTEBRATI ITALIANI</u>
LC	Stable	IIB	-	LC

In Europa *Garrulus glandarius* è presente con una popolazione numericamente abbondante (12.000.000-23.100.000-16.400.000 individui min-max-stima migliore) che si caratterizza per una tendenza demografica stabile (Birdlife International, 2017 e 2021). La popolazione nazionale è stimata essere compresa tra 300.000 e 600.000 coppie e anch'essa sta vivendo una fase di espansione d'areale (Brichetti e Fracasso, 2011). In Emilia-Romagna lo *status* è giudicato favorevole in virtù della mancanza di particolari minacce per la specie e si registra una forte espansione d'areale, soprattutto nelle zone di pianura mentre in Appennino si osserva l'occupazione di ogni tipo di formazione boschiva (Carta regionale delle vocazioni faunistiche).

3.2. PROBLEMATICHE E GESTIONE PREGRESSA IN EMILIA-ROMAGNA: DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, PREVENZIONE, CONTROLLO E PRELIEVO VENATORIO.

La presenza di queste specie opportuniste è causa di forte impatto sulle attività produttive agricole, come meglio descritto al punto successivo, ma anche sul patrimonio faunistico in quanto predatori sia di uova che di pulli.

L'incidenza sulle colture è fortemente dipendente dalla densità.

2.1 DANNI E PREVENZIONE

In Emilia-Romagna i danni da specie cacciabili, quali sono i tre corvidi in parola, ai sensi dell'art.17 della Legge n. 8/1994, sono a carico della Regione nelle aree precluse all'esercizio venatorio mentre nei territori ricadenti negli ATC o nelle Aziende faunistico-venatorie provvedono direttamente i soggetti gestori.

Di seguito vengono riportati due grafici riferiti al periodo 2018-2022 relativi all'importo dei danni da corvidi accertati dalla Regione, il primo riferito al totale regionale per anno mentre il secondo riporta l'andamento in ogni singola provincia. Salvo rari casi, in sede di perizia tecnica non è stata possibile l'attribuzione del danno alla singola specie interessata.

Dall'analisi dei dati risulta evidente il calo progressivo dei danni alle produzioni agricole ricadenti in zone di protezione, a conferma che le azioni gestionali attuate previste dal precedente piano di controllo regionale, redatto ai sensi dell'art. 19, hanno ottenuto risultati soddisfacenti.



Provincia	media triennio 2015-2017	2018	2019	2020	2021
Bologna	32.193	33.727	35.879	36.171	29.660
Ferrara	13.729	5.281	2750,6	2.142	345
Forlì-Cesena	431			1.271	684
Modena	5.866	2.952	2.241	3.956	1.442
Parma	2.500		9.268	10.889	7.559
Piacenza	887		478	3.260	2.634,84
Ravenna	11.036	8.060	3.389	1.950	900
Reggio Emilia	20.634	4.820	7.975	7.285	9.952
Rimini					
Totale ER	86.003	54.840	61.981	66.924	53.176

Tabella 1. Ripartizione danni in euro da corvidi in Emilia-Romagna di competenza regionale.

0,000000

0,000000

Figura 1. Danni da corvidi di competenza Regionale in euro.




Figura 2. Danni da corvidi di competenza Regionale in euro ripartiti su scala provinciale.




Figura 3. Proporzion delle medie dei danni di competenza regionale a confronto nei due periodi di riferimento.

Come si evidenzia nel grafico di seguito riportato i danni da corvidi di competenza regionale insistono in gran parte nel territorio protetto.




Figura 4. Ripartizione dei danni a livello di istituto in Emilia-Romagna.

A seguire sono invece riportati i danni da corvidi accertati dagli ATC dell'Emilia-Romagna per il periodo di riferimento 2018-2021.

Danni accertati ATC	2018	2019	2020	2021
BOLOGNA	6.543	7.683	10.937	8.621
FERRARA	3.000	2.450	7.150	2.800
FORLI'-CESENA	2.497	2.181	7.127	7.464
MODENA	105	7.806	5.846	8.045
PARMA				
PIACENZA		800	1.996	880
RAVENNA	47.823	29.242	49.565	13.209
REGGIO EMILIA	2.220	1.990	785	656
RIMINI			100	
TOTALE ATC	62.188	52.151	83.505	41.675

Tabella 2. Danni da corvidi accertati dagli ATC in Emilia-Romagna in euro.




Figura 5. Danni accertati dagli ATC su base provinciale in euro.

Da circa quindici anni gli eventi dannosi, sia quelli a carico della Regione che degli ATC, vengono riportati in tempo reale in un data base regionale geo-referenziato al fine di poter monitorare l'evoluzione del fenomeno e intervenire adeguatamente nelle aree critiche.

Al fine di fornire un quadro unitario si forniscono a seguire i dati di tutti i danni da corvidi accertati sul territorio regionale.

Danni accertati RER+ATC	2018	2019	2020	2021	TOTALE
RER	54.840	61.981	66.924	53.176	236.920
ATC	62.188	52.151	83.505	41.675	239.519
TOTALE RER+ATC	117.027	114.132	150.429	94.851	476.439

Tabella 3. Danni da corvidi complessivi a livello regionale in euro.




Figura 6. Ripartizione percentuale dei danni accertati in Emilia-Romagna in funzione delle competenze.

La tabella e il grafico seguente riportano le colture che sono state oggetto di danneggiamento nell'ultima annata agraria desunte dalla banca dati regionale.

	COLTURE DANNEGGIATE
BOLOGNA	albicocco, ciliegio, cocomero, fragola, girasole, melo, melone, pero, pesco, pruno, sorgo, susino, vite
FERRARA	cocomero, girasole, mais, melo, pero, strutture e manufatti, vite
FORLÌ-CESENA	melo, pero, vite
MODENA	castagno, frutticole (generico), pero, pesco, susino
PARMA	barbabietola da orto e da zucchero, ciliegio, girasole, grano, mais e mais ceroso, pisello, pomodoro e pomodoro da industria, sorgo
PIACENZA	girasole, mais, tubi irrigazione, zucca
RAVENNA	albicocco, fico, melo, pero, pesco, susino, vite
REGGIO EMILIA	cocomero, frutticole (generico), girasole, grano, mais, pero, vite, zucca
RIMINI	nessuna coltura danneggiata

Tabella 4. Colture oggetto di danno in Emilia-Romagna.




Figura 7. Ripartizione percentuale delle principali produzioni danneggiate così come accertato nei territori di competenza regionale.

Nel grafico a seguire è invece riportata la stagionalità dei danni in base ai dati sia di competenza regionale sia degli ATC, in termini di numero percentuale di eventi avvenuti durante l'anno; il grafico mostra chiaramente come il numero di eventi sia concentrato nei mesi centrali dell'anno.




Figura 8. Distribuzione annuale degli eventi di danni da corvidi in Emilia-Romagna.

La Regione, a partire dalla seconda metà degli anni '90, annualmente finanzia interventi di prevenzione incruenta per danni da fauna come previsto dall'art. 19 della Legge n. 157/1992. Di seguito sono riportati i principali interventi finanziati o messi in atto autonomamente dalle imprese agricole per la difesa di frutteti, vigneti e colture specializzate.



PREVENZIONE PER DANNI DA CORVIDI	
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti - palloni ad elio

Tabella 5. Prevenzione danni da corvidi.

2.2 CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 157/1992

Il grafico successivo riporta l'andamento degli abbattimenti di corvidi in Emilia-Romagna nel periodo 2018-2021. Considerato che l'efficacia dei dispositivi di prevenzione è scarsa e limitata nel tempo, la netta riduzione dei danni che si evince dai dati di cui al paragrafo precedente dipende quasi esclusivamente dall'attuazione dei piani di controllo il cui andamento è riportato nel grafico sottostante.




Figura 9. Andamento dei corvidi abbattuti in controllo in Emilia-Romagna - Periodo 2018-2021.

Di seguito viene riportato per ciascuna specie l'andamento dei piani di controllo per il periodo 2018-2021 sia su scala regionale che provinciale. Viene inoltre inserita una tabella che indica i capi prelevati per ciascuno dei metodi consentiti.

Nei grafici sotto riportati non sono stati indicati i dati riferiti al territorio di Piacenza in quanto non sono stati forniti in tempo utile.



CORNACCHIA GRIGIA

Nel periodo 2018-2021, l'andamento regionale del prelievo in controllo della cornacchia risulta abbastanza costante, con valori compresi tra 4.800 e 5.800 capi.

In ambito provinciale il territorio più attivo è indubbiamente quello di Reggio Emilia, seguito da Modena e Bologna. Il metodo di prelievo più efficace è risultato essere la cattura in gabbia (75% dei prelievi) rispetto all'abbattimento in controllo con arma da fuoco (25% dei prelievi).




Figura 10. Numero di cornacchia grigia prelevate in controllo in Emilia-Romagna




Figura 11. Numero di cornacchie grigia prelevate in controllo su base provinciale.



	2018		2019		2020		2021	
PROV	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO
BO	167	76	783	253	562	41	824	98
FE	25	39	94	84	42	40	92	50
FC	239	0	319	0	416	0	385	0
MO	1149	34	773	50	602	20	895	87
PR	567	0	252	0	355	0	141	0
PC	Np	Np	Np	Np	Np	Np	Np	Np
RA	94	4	164	7	133	3	100	4
RE	1143	1286	1862	1134	1881	992	1118	922
RN	65	0	0	0	35	0	104	5
TOTALE	3449	1439	4247	1528	4026	1096	3659	1166

Tabella 6. Metodi per il prelievo in controllo delle cornacchie nelle diverse province.

GAZZA

La gazza è, tra i corvidi, la specie oggetto di maggior prelievo nonostante il calo registrato nel 2021.

Tra le province maggiormente attive vi sono Modena, Bologna, Forlì-Cesena e Reggio Emilia e il metodo di prelievo più efficace si dimostra indubbiamente la cattura mediante gabbie.




Figura 12. Gazze prelevate in controllo in Emilia-Romagna.




Figura 13. Gazze prelevate in controllo a livello provinciale.

	2018		2019		2020		2021	
	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO
BO	1775	329	3498	270	2809	256	3620	197
FE	1175	30	333	125	649	29	651	6
FC	3680	0	3634	0	3977	0	3646	0
MO	10149	73	6326	208	5661	194	7894	215
PR	779	0	392	0	856	0	191	0
PC	Np	Np	Np	Np	Np	Np	Np	Np
RA	6540	856	6459	636	7952	544	733	0
RE	3744	1179	3918	1004	3508	843	1952	806
RN	1464	0	0	0	279	0	1800	21
TOTALE	29306	2467	24560	2243	25691	1866	20487	1245

Tabella 7. Metodi utilizzati per il prelievo in controllo nelle diverse province.

GHIANDAIA

Il prelievo in controllo della ghiandaia in ambito regionale mostra un andamento in costante diminuzione nel tempo. Localmente sono molto attive la provincia di Ravenna seguita da Modena, Bologna e Reggio-Emilia. Il metodo di prelievo più efficace risulta essere lo sparo.




Figura 14. Ghiandaie prelevate in controllo in Emilia-Romagna.




Figura 15. Ghiandaie prelevate in controllo nelle province dell'Emilia-Romagna.

	2018		2019		2020		2021	
	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO
BO	101	335	68	318	52	478	94	527
FE	9	10	2	7	2	0	0	1
FC	354	0	70	0	30	0	136	0



	2018		2019		2020		2021	
	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO	GABBIA	SPARO
MO	52	562	74	1310	23	609	50	540
PR	0	0	0	0	0	0	2	0
PC	Np	Np	Np	Np	Np	Np	Np	Np
RA	64	2614	28	1939	52	1676	6	20
RE	0	501	0	378	0	271	0	435
RN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	580	4022	242	3952	159	3034	288	1523

Tabella 8. Metodi per il prelievo in controllo delle ghiandaie nelle diverse province

2.3 PRELIEVO VENATORIO

Per completezza di informazione si riportano i dati riferiti al prelievo venatorio delle tre specie di corvidi oggetto del presente piano a partire dalla stagione venatoria 2019/2020 fino al 2021/2022, ultima stagione venatoria per la quale si dispone di dati elaborati.

Oltre al prelievo in ambito regionale, per ogni specie è riportato l'andamento del prelievo riferito a ciascuna provincia.

CORNACCHIA GRIGIA

Dai successivi grafici si rileva che il prelievo venatorio della cornacchia grigia in ambito regionale mostra un andamento oscillante con un minimo di 2200 capi nella stagione 2019/2020 e un massimo di circa 4000 capi nella stagione 2021/2022. Le province maggiormente attive nel prelievo venatorio della cornacchia sono Bologna, Modena e Reggio Emilia.




Figura 16. Cornacchie prelevate in Emilia-Romagna.




Figura 17. Cornacchie grigie prelevate per provincia nelle stagioni venatorie di riferimento.

GAZZA

I grafici di seguito riportati mostrano che il prelievo venatorio della gazza in ambito regionale ha avuto una netta ripresa nelle ultime stagioni; se si analizza il grafico riferito alle singole realtà provinciali si nota un generalizzato incremento di carniere con particolare riferimento a Bologna e Modena.




Figura 18. Gazze prelevate in Emilia-Romagna nelle stagioni venatorie di riferimento.




Figura 19. Gazze prelevate per provincia nelle stagioni venatorie di riferimento.

GHIANDAIA

Il prelievo venatorio della ghiandaia vede un aumento nell'ultima stagione venatoria rispetto alle precedenti. L'aumento interessa tutti i territori provinciali con particolare riferimento a Forlì-Cesena e Ravenna seguite da Bologna e Rimini.




Figura 20. Ghiandaie prelevate in Emilia-Romagna nelle stagioni venatorie di riferimento.




Figura 21. Ghiandaie prelevate per provincia nelle stagioni venatorie di riferimento.



PARTE SECONDA: PIANO REGIONALE DI CONTROLLO

Cornacchia grigia, gazza e ghiandaia sono specie ricomprese nell'elenco di cui all'art. 18 della Legge n. 157/1992, pertanto sono oggetto di caccia secondo le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal calendario venatorio regionale.

Il riferimento per la gestione dei conflitti ascrivibili a queste specie viene invece individuato nell'art. 19 della citata Legge n. 157/1992, così come recentemente novellato dalla Legge n. 197/2022, e nell'art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994.

Il controllo della fauna è un'attività gestionale del tutto distinta dall'attività venatoria, dalla quale si discosta per i fini, i modi, i mezzi, i tempi, i luoghi ed il personale con cui può essere attuato, oltre che per il diverso riferimento legislativo (Legge n. 157/1992, artt. 12 e 13 per l'attività venatoria; art. 19 per l'attività di controllo). Le attività di controllo possono essere effettuate indipendentemente dai tempi, dalle distanze e dai luoghi previsti dalle disposizioni normative relative all'attività venatoria e dal calendario venatorio. In particolare, le specie possono essere diverse da quelle oggetto caccia e quanto ai mezzi sono consentite pratiche e mezzi, quali gabbie o reti di cattura, non contemplati tra quelli di cui all'art.13 della legge n. 157/1992, relativamente alla caccia. L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p. Per individuare gli eventuali responsabili, si ritiene utile, qualora ciò sia possibile anche in relazione alle dotazioni, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e/o foto sorveglianza.

4. FINALITÀ PERSEGUITE, TERRITORIO INTERESSATO E DURATA DEL PIANO

I corvidi hanno acquisito nel tempo una importante rilevanza quanto a impatto economico sulle produzioni agricole principalmente in forza del loro incremento numerico e della espansione verso le aree pianeggianti. L'incidenza economica è dimostrata dagli importi accertati per danni alle produzioni agricole riportati nei precedenti paragrafi.

Il presente piano di controllo ha quindi l'obiettivo di ridurre i danni alle produzioni agricole, intervenendo in particolare sulle produzioni sensibili, con riferimento a frutteti, colture orticole e specializzate, in relazione alle diverse fasi fenologiche. Tali fasi si identificano in linea di massima con i periodi di semina/piantumazione e nella fase dalla post fioritura al raccolto.

La rilevazione sistematica dei danni attuata dalla Regione attraverso l'apposito programma regionale geo-referenziato consentirà di monitorare l'efficacia del piano attraverso l'osservazione della dinamica dei danni per anno, per coltura interessata, per specie e per istituto di gestione.

Il piano di controllo è anche, in via subordinata, finalizzato a limitare la predazione sulle nidiate di alcune specie di fauna stanziale, allo scopo di tutelare e salvaguardare le naturali capacità riproduttive della fauna ornitica di interesse conservazionistico e venatorio sul territorio regionale, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni previste a seguire (Metodi alternativi).

L'utilizzo dei campioni di corvidi è inoltre previsto dal "Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1763/2017, per effettuare



l'attività di sorveglianza sanitaria per la West Nile Disease e per il Virus Usutu in Emilia-Romagna. In particolare, è previsto di effettuare il monitoraggio sanitario di cornacchie grigie e gazze, eventualmente integrate da ghiandaie, su tutto il territorio della pianura emiliano-romagnola virtualmente stratificata secondo una griglia prestabilita. In ciascuna zona viene analizzato, ogni due settimane a partire dal mese di maggio fino al mese di settembre compresi, un numero di corvidi stabilito annualmente dal Settore prevenzione collettiva e sanità pubblica. Nell'ambito del Piano di monitoraggio sanitario vengono utilizzate le spoglie dei capi abbattuti nelle azioni di controllo effettuato per le motivazioni di cui ai punti precedenti fatta salva la necessità di provvedere ad abbattimenti specifici a copertura del territorio indicato per la sorveglianza sanitaria.

Il presente Piano, valido per il quinquennio 2023 – 2027, si applica sull'intero territorio regionale ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali, ivi comprese le aree contigue, i cui Enti Gestori provvedono autonomamente al controllo della fauna, ai sensi della Legge Regionale n. 6/2005.

5. METODI ALTERNATIVI

Relativamente alle aree in cui si attua il piano di controllo con la **finalità di ridurre i danni alle produzioni agricole**, si ritiene che gli strumenti disponibili, primi tra tutti i detonatori acustici, siano affetti da una scarsa efficacia o di un'efficacia temporale estremamente ridotta (assuefazione) tale per cui la loro adozione produce essenzialmente un ritardo nell'intervento cruento e quindi, indirettamente, un aumento del danno. Alla luce di queste considerazioni si ritiene di non disporre, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture.

In riferimento alla difesa delle produzioni di elevato pregio, quali allevamenti di lumache (elicicoltura) su piccole estensioni, è invece necessario attivare preventivamente misure idonee di prevenzione come, per esempio, la copertura mediante reti.

Per quanto riguarda il controllo numerico dei corvidi con **finalità anti-predatorie** va considerato che questo non è compatibile con il simultaneo svolgimento di immissioni faunistiche finalizzate al prelievo venatorio. Gli istituti faunistici che intendono avvalersi del presente piano di controllo devono rinunciare a questa possibilità per tutto il periodo pluriennale di attuazione del piano medesimo. Le aree su cui attuare il piano possono interessare l'intero istituto o porzioni di questo adeguatamente individuate. L'attivazione del piano di controllo viene richiesto nell'ambito dei piani di gestione che gli ATC e le AFV presentano annualmente alla Regione, nei quali devono essere individuate le aree interessate. La Regione provvederà a darne comunicazione alla Polizia provinciale.

6. PIANO D'ABBATTIMENTO – METODI SELETTIVI, MEZZI E MODALITÀ DI UTILIZZO.

È possibile procedere a catture selettive con idonei metodi capaci di limitare la presenza delle specie in oggetto per prevenire danni alle produzioni agricole sensibili, in particolare impianti fruttiferi, orticoli, colture specializzate, obiettivo della gestione aziendale e/o una troppo intensa predazione sulle uova e i nidiacei. Le trappole dovranno essere provviste dell'apposito contrassegno fornito dalla Polizia Locale Provinciale o Città Metropolitana di Bologna ed essere rispondenti a requisiti di massima selettività ed efficacia d'azione, arrecando nel contempo il minor disturbo possibile alla fauna non bersaglio. A tale scopo si individuano quindi, quali principali strumenti operativi, i seguenti:

- **trappole tipo Larsen per la cattura in vivo** da utilizzarsi durante la fase relativa alla nidificazione e cure parentali primaverili, da posizionarsi nelle vicinanze dei nidi abitati dai



corvidi durante la loro fase territoriale;

- **trappole Letter-Box (o box francesi o gabbioni francesi) per la cattura in vivo** da utilizzarsi prevalentemente nelle aree di pasturazione e comunque in zone aperte.

La Regione si riserva di valutare e autorizzare altri tipi di trappole la cui selettività ed efficacia vengano ritenute accettabili.

La trappola Larsen è costituita da più scomparti, in uno dei quali viene detenuto un esemplare vivo a scopo di richiamo, mentre gli altri servono per la cattura dei soggetti territoriali, mediante un dispositivo a scatto attivato da un finto posatoio. Potranno essere utilizzate Larsen modificate con apertura laterale.

Per la cattura del primo soggetto da utilizzarsi quale richiamo vivo è possibile utilizzare la medesima trappola attivata con esca alimentare, particolarmente consigliate le uova.

Sfruttando la spiccata tendenza alla difesa del territorio tipica dei corvidi, per ogni area d'intervento è opportuno operare nel rispetto delle seguenti modalità e prescrizioni:

- localizzazione dei nidi attivi o in costruzione e dei siti di pastura;
- posizionamento delle trappole Larsen e Letter-Box in prossimità dei nidi o dei siti di pastura e cattura dei soggetti da usare come richiamo, mediante esca alimentare;
- attivazione delle trappole con richiamo vivo eventualmente coadiuvato dal contemporaneo utilizzo di esca alimentare;
- controllo giornaliero delle trappole attive (possibilmente a metà giornata) e fornitura di alimento e acqua ai richiami;
- disinnescare sempre tutte le trappole se il giorno seguente non sono possibili i controlli e le relative soppressioni. In caso di tempo limitato innescare un numero di trappole corrispondenti al tempo disponibile;
- liberare subito nel luogo stesso di cattura gli animali eventualmente intrappolati non appartenenti alle specie bersaglio;
- soppressione dei corvidi catturati deve avvenire con la tecnica indicata al successivo paragrafo 8 in modo tale che procuri la minor sofferenza possibile all'animale;
- spostamento delle trappole nei pressi di altri nidi o altre colture agricole suscettibili di danno qualora si constati la cessazione delle catture per alcuni giorni consecutivi;
- sostituzione saltuaria dei richiami vivi;
- nei periodi di attuazione annuale del presente Piano, di cui al successivo paragrafo 7, è possibile detenere un numero di richiami vivi pari alle trappole autorizzate dalla Polizia Provinciale e Città Metropolitana di Bologna, al fine di poter attivare tempestivamente le trappole medesime; il detentore dovrà quindi dichiarare il luogo di detenzione alla Polizia Provinciale e Città Metropolitana di Bologna e garantire il benessere animale dei richiami detenuti;
- è possibile la cessione di esemplari vivi catturati ad altri coadiutori per l'utilizzo come richiamo nelle trappole, annotando data e generalità del coadiutore ricevente;
- al termine del periodo di validità di attivazione annuale del presente Piano, di cui al successivo paragrafo 7, gli esemplari utilizzati come richiamo devono essere soppressi.

Da precedenti studi risulta inoltre che il particolare stato di aggressività intraspecifica che caratterizza



le coppie nidificanti durante le fasi riproduttive, induce entrambi i partner ad entrare nella trappola Larsen; pertanto, bisogna evitare di procurare disturbo appena catturato il primo esemplare, ma attendere di catturare anche il secondo. Poiché in natura la cornacchia ha un comportamento dominante sulla gazza scacciando quest'ultima dai propri territori, l'impiego di una gazza come richiamo può consentire di catturare anche esemplari di cornacchia grigia.

È possibile in aggiunta utilizzare la tecnica dell'abbattimento diretto con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 soprattutto per la riduzione degli asporti di frutta da parte della Ghiandaia che, non denotando attiva difesa del territorio riproduttivo, rende vano l'impiego di gabbie-trappola.

Tali abbattimenti devono essere effettuati con le seguenti modalità e limitazioni:

- rigorosamente su animali al di fuori dei nidi;
- all'interno o in prossimità (entro duecento metri) dalle colture sensibili ai danni da corvidi ed in particolare nei frutteti, nelle colture orticole o specializzate. La coltura deve trovarsi nello stato vegetativo che la rende sensibile ai danni da corvidi come di seguito indicato;
- in forma vagante o da appostamento. È consentito l'uso di "stampi" in plastica o in penna, fissi o mobili e di richiami consentiti dalle norme vigenti;
- da un'ora prima dell'alba a un'ora dopo il tramonto.

Ai componenti del Corpo di Polizia Provinciale è concesso l'uso di armi da fuoco - con tiro rigorosamente fuori dal nido - laddove le circostanze lo richiedano senza limitazione di ambiti, periodi e orari.

7. PERIODI

Relativamente all'estensione temporale degli interventi si prevede che essi vengano attuati nel periodo in cui si manifestano i sopra richiamati danni: nel caso di piante da frutto dalle prime fasi di sviluppo del frutto fino alla raccolta, per le colture erbacee e ortive nella fase di semina e di maturazione. Pertanto, ai fini della limitazione dei danni alle produzioni agricole, gli abbattimenti si effettueranno nel periodo compreso tra il **1° marzo e 31 ottobre inclusi** coincidenti con i periodi di semina/piantumazione e dalla fioritura al raccolto. È tuttavia possibile eseguire interventi in periodi diversi per produzioni agricole passibili di danno a seguito di specifica autorizzazione dello SACP competente per territorio.

Il periodo di esecuzione del piano con finalità anti-predatorie sarà sempre compreso fra il **1° marzo e il 31 agosto**.

In riferimento all'attuazione del Piano per fini di monitoraggio sanitario, così come previsto dalla deliberazione n. 1763/2017, il periodo di riferimento è **1° maggio e 30 settembre**.

8. DESTINAZIONE DEI CAPI CATTURATI, TECNICHE DI SOPPRESSIONE E SMALTIMENTO DELLA FAUNA ABBATTUTA

I corvidi catturati non possono essere rilasciati in natura né destinati a detenzione diversa da quelle previste dal presente Piano.

I corvidi catturati vengono eliminati con tecniche eutanasiche in grado di procurare una morte pressoché istantanea senza inutili sofferenze, il metodo più consono consiste nella disarticolazione delle vertebre cervicali così come indicato nel documento tecnico dell'INFS n. 19 "*Il controllo numerico della*



gazza mediante la trappola Larsen". È opportuno non eseguire tale operazione in prossimità delle trappole dove altri corvidi potrebbero notare l'operazione associandola alle trappole stesse oppure in presenza di persone non autorizzate all'intervento.

Salvo diverse indicazioni delle ASL competenti per territorio, vista l'esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato a evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat e in via del tutto eccezionale, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti queste potranno essere lasciate in loco così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) che esclude dall'ambito di applicazione del regolamento stesso i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione.

9. NUMERO MASSIMO DI CAPI ABBATTIBILI

Le conoscenze sullo stato delle popolazioni di gazza, cornacchia grigia e ghiandaia indicano che tali specie non sono minacciate e godono di un buono stato di conservazione con popolazioni con elevato numero di effettivi. Si ritiene pertanto di riproporre, salvo minimi aggiustamenti, per ciascun territorio provinciale lo stesso numero di capi prelevabili annualmente già autorizzati nel precedente Piano di Controllo Regionale e questo soprattutto in considerazione del risultato positivo ottenuto nel tempo sulla attenuazione degli impatti alle produzioni agricole. Fermo restando il totale regionale dei capi abbattibili annualmente sono possibili variazioni numeriche interprovinciali dei capi previsti. Le Province sono tenute a garantire il conferimento dei capi previsti annualmente dal piano di monitoraggio sanitario regionale.

Numero di capi prelevabili annualmente			
	Cornacchia	Gazza	Ghiandaia
Bologna	3.000	6.500	4.500
Ferrara	1.000	2.000	500
Forlì-Cesena	2.500	4.000	1.000
Modena	5.000	13.500	3.500
Parma	2.000	3.500	500
Piacenza	2.000	500	500
Ravenna	1.000	8.500	4.500
Reggio Emilia	5.000	5.000	1.000
Rimini	1.000	3.000	500
Totale regionale	22.500	46.500	16.500



10. OPERATORI INCARICATI

In base al dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992, così come recentemente modificato dalla Legge n. 197/2022 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ed in particolare l'art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica" della predetta Legge n. 157/1992, il quale, nella nuova formulazione, prevede tra l'altro al comma 3, che i piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale o della provincia autonoma e sono coordinati dagli agenti dei corpi di polizia regionale o provinciale. Le autorità deputate al coordinamento dei piani possono avvalersi dei proprietari o dei conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio e previa frequenza dei corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti. Possono altresì avvalersi delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale, con l'eventuale supporto, in termini tecnici e di coordinamento, del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna per l'attuazione dei quali si possono avvalere, oltre che delle figure previste all'art.19 della citata Legge n. 157/1992, di operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati dalla Regione attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

Inoltre - tenuto conto anche delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 21/2021, ribadite nella sentenza n. 116/2021, laddove considerano <<...non tassativa l'elencazione dei soggetti abilitati al contenimento della fauna nociva previsto dall'art. 19 della legge n. 157 del 1992, anche per l'esigenza di limitare le popolazioni di determinate specie di fauna selvatica che hanno subito un notevole incremento>> e che l'elenco degli operatori abilitati può essere ampliato a condizione che tali soggetti <<...frequentino corsi di preparazione al controllo faunistico organizzati dalla Regione sulla base di programmi concordati con l'ISPRA; e ciò al fine di garantire il livello di tutela ambientale minimo e uniforme imposto dallo Stato>> - non si ravvisa la necessità che i proprietari o conduttori dei terreni che intendono avvalersi della facoltà di attuare piani di controllo della fauna sui propri terreni, nel caso di catture selettive in vivo mediante gabbie-trappola, dispongano della licenza di caccia poiché le tecniche di soppressione previste dopo la cattura non la rendono necessaria. I suddetti operatori dovranno agire nel rispetto del presente Piano.

11. ASSICURAZIONE E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE NORME DI SICUREZZA

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I proprietari o conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di



controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità secondo le modalità e avente le caratteristiche definite dalla Polizia provinciale competente per territorio e/o contenute nelle autorizzazioni/prescrizioni da essa rilasciate.

12. AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE OPERAZIONI

La vigilanza sulle operazioni previste dal presente piano è, in via principale, di competenza dei Corpi di Polizia Provinciale responsabili per territorio nonché di tutte le altre forze dell'ordine.

Le operazioni di controllo verranno attivate:

- a seguito di specifica richiesta del proprietario o conduttore del fondo, sul quale insistono le produzioni agricole sensibili ai danni da corvidi come meglio specificato al precedente punto 4, alla competente Polizia Provinciale e Città Metropolitana di Bologna;
- a seguito di diretta segnalazione dello SACP alla Polizia Provinciale e Città Metropolitana di Bologna competente per territorio con riferimento all'evoluzione dei danni evidenziati; il SACP può raccogliere indicazioni o allerte in merito a particolari aree del territorio da parte delle associazioni agricole locali;
- a seguito di richiesta dello SACP per l'attivazione del controllo con finalità antipredatorie negli istituti di gestione faunistico-venatoria che lo abbiano previsto nei propri piani annuali di gestione.

Le Polizie Provinciali competenti e Città Metropolitana di Bologna possono prevedere ulteriori prescrizioni.

13. ATTUAZIONE DEL PIANO

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, i prelievi e gli abbattimenti in controllo devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.

A tal fine ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna:

- a) autorizzano e coordinano l'attività dei coadiutori e definiscono le modalità di comunicazione ed esito delle uscite.
- b) gestiscono le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, fatti salvi diversi accordi locali, nonché le richieste dei Servizi Agricoltura Caccia e Pesca.

14. RENDICONTAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di capi rimossi suddivisi per specie e per metodo utilizzato, il Comune e l'Istituto faunistico interessato.

Annualmente la Regione invierà a ISPRA entro il 30 giugno di ciascun anno successivo agli interventi una rendicontazione delle attività svolte.

Al termine del quinquennio di durata del piano, la Regione produrrà ad ISPRA un rendiconto esaustivo



delle attività svolte in cui sia indicato, per ciascuna annualità e per ciascuna provincia, il numero di capi rimossi suddivisi per specie, i metodi utilizzati e l'istituto faunistico interessato. Produrrà inoltre la dinamica annuale dei danni per tipologia colturale unitamente ad una breve valutazione critica sull'andamento del piano ed eventuali aspetti migliorativi.

15. PRESCRIZIONI PER I SITI DELLA RETE NATURA 2000.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, si ritiene che il disturbo arrecato dall'attuazione del presente piano nei siti della Rete Natura 2000 non rappresenti un fattore di minaccia per le specie oggetto di tutela in particolare per quanto riguarda il metodo di cattura con gabbie-trappola che pertanto costituisce la tecnica da adottare in via preferenziale.

Anche l'uso dell'arma da fuoco non implica un fattore di minaccia in quanto:

- gli interventi vengono effettuati in maniera estremamente puntiforme sulle colture sensibili;
- la gestione agronomica dei frutteti in particolare (potatura, difesa fitosanitaria, raccolta, concimazione, taglio dell'erba ecc.) ma anche di molte colture specializzate, comporta nel periodo primaverile-estivo una presenza quasi costante dell'operatore e l'utilizzo di attrezzature (atomizzatori per la distribuzione dei presidi fitosanitari, trinciatura dei residui di potatura ecc.) che di fatto impediscono una colonizzazione stabile di specie aviarie;
- i sistemi di prevenzione, qualora utilizzati (dissuasori acustici) provocano rumori improvvisi analoghi al colpo d'arma da fuoco.

In detti Siti così come indicato nel parere di Valutazione di Incidenza sono previste le **seguenti limitazioni**:

- l'abbattimento è consentito esclusivamente all'interno degli appezzamenti interessati da colture sensibili;
- è vietato l'uso di munizioni contenenti piombo nel caso in cui l'intervento sia eseguito entro 150 m. dalle rive esterne delle zone umide;
- il controllo delle trappole deve essere quotidiano, al fine di evitare di trattenere all'interno della trappola specie non oggetto del piano di controllo;
- è obbligatorio liberare immediatamente gli animali eventualmente catturati e non appartenenti alle specie bersaglio;
- in presenza di zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 m. dai canneti.
